Ordinanza sull'assicurazione dei veicoli (OAV)

Modifica del …

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I

L'ordinanza del 20 novembre 1959[1] sull'assicurazione dei veicoli è modificata come segue:

Art. 9 cpv. 6

[1] In gravi casi motivati l'autorità può ammettere come veicolo di riserva un'automobile o un minibus senza tachigrafo in sostituzione di un veicolo a motore leggero, non più funzionante perché danneggiato o in riparazione, o di un'automobile pesante adibita al trasporto professionale di persone. In siffatto caso la tenuta del libretto di lavoro si fonda sull'articolo 18 capoverso 4 dell'ordinanza del 6 maggio 1981 sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli leggeri per il trasporto di persone e di automobili pesanti come anche sull'articolo 15 capoverso 1 dell'ordinanza per gli autisti del 19 giugno 1995.

Art. 22 cpv. 2 lett. d e 3

[1] Oltre che ai veicoli giusta il capoverso 1, possono essere applicate:

d. tutte le targhe professionali a veicoli eccezionali della corrispondente categoria di veicoli;

[3] L'impiego di queste targhe non esime né dall'obbligo di rispettare le limitazioni concernenti l'uso e la circolazione dei veicoli di lavoro e dei veicoli a motore agricoli e forestali, né da quello di chiedere i permessi per veicoli eccezionali.

1 RS **741.31**

Titolo prima dell'art. 38

II. Carri a mano provvisti di motore, monoassi, ciclomotori leggeri, sedie a rotelle, carri di lavoro con velocità massima di 6 km/h

Art. 38 cpv. 1 lett. a ed e

1 Sono esonerati dall'obbligo dell'assicurazione secondo l'articolo 63 LCStr gli utenti dei seguenti veicoli a motore:

a. *concerne soltanto il testo francese*

e. carri di lavoro con velocità massima per costruzione di 6 km/h.

Art. 151d cpv. 10

10 La vecchia categoria D2 autorizza, dopo il rilascio della nuova licenza di condurre, a condurre veicoli a motore delle nuove sottocategorie D1 e D1E, limitatamente alla guida di minibus fino a 3500 kg per il trasporto non professionale di persone. La limitazione ai minibus fino a 3500 kg non si applica ai titolari di una licenza di condurre della vecchia categoria C1. La limitazione viene tolta con l'ottenimento della nuova categoria C1. L'obbligo della visita di controllo secondo l'articolo 27 capoverso 1 lettera a numero 1 vige soltanto per titolari di una licenza di condurre della sottocategoria D1 non limitata. L'autorizzazione rilasciata anteriormente per la guida di veicoli fino a un peso totale di 3500 kg e con più di 16 posti a sedere oltre a quello del conducente è iscritta a titolo di indicazione supplementare nella licenza di condurre ed è valida soltanto per il traffico interno.

II

La presente ordinanza entra in vigore il ....

… In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr